

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI  
CON SOGGETTI COLLEGATI E SOGGETTI EX ART. 136 TUB**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 23  
febbraio 2016 e 30 giugno 2016 previo parere motivato e  
vincolante dell'Amministratore Indipendente e del Collegio  
Sindacale

Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara SpA, Sede Legale: Via Nazionale, 91 - 00184 Roma  
Direzione Generale: Corso Giovecca, 108 - 44121 Ferrara - Tel. 0532 296 111 - Telefax 0532 296 239 - [www.carife.it](http://www.carife.it) - [info@carife.it](mailto:info@carife.it)



	<b>Unità Organizzativa</b>
Owner	Direzione Rischi – Direzione Crediti
Verifica	Direzione Rischi – Direzione Crediti
Approvazione	Consiglio di Amministrazione di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara Spa
Perimetro societario di applicazione	Società del Gruppo Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara Spa

Il documento è stato considerato conforme alla normativa dalla FC della Capogruppo.

## INDICE

1	DEFINIZIONI.....	6
2	PREMESSA GENERALE.....	14
2.1	Normativa di riferimento .....	14
2.2	Politiche interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati .....	16
3	LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO.....	17
3.1	Limiti Prudenziali per le Società appartenenti al Gruppo Bancario .....	17
3.1.1	<i>Limiti per le Società appartenenti al Gruppo Bancario.....</i>	<i>17</i>
3.1.2	<i>Modalità di calcolo delle attività di rischio verso Soggetti Collegati .....</i>	<i>19</i>
3.1.3	<i>Esclusioni.....</i>	<i>19</i>
3.1.4	<i>Casi di superamento.....</i>	<i>20</i>
3.2	Processi deliberativi.....	20
3.2.1	<i>Organi di governance e presidi alternativi.....</i>	<i>20</i>
3.2.2	<i>Fase pre-deliberativa.....</i>	<i>23</i>
3.2.3	<i>Fase Deliberativa .....</i>	<i>25</i>
3.3	Flussi Informativi.....	27
3.4	Segnalazioni di Vigilanza a Banca d'Italia .....	29
3.5	Verifica rispetto procedure deliberative .....	29
3.6	Operazioni esenti e deroghe alla disciplina in materia di procedure deliberative.....	29
4	OPERAZIONI CON ESPONENTI EX ART. 136 TUB.....	32
4.1	Perimetro soggettivo .....	32
4.2	Iter deliberativo .....	33
4.3	Operazioni con Soggetti Rilevanti ex articolo 136 TUB che ricadono anche nella disciplina dei Soggetti Collegati .....	33
5	CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E DEI SOGGETTI INDIVIDUATI EX ARTICOLO 136 TUB .....	34
	Allegato A.....	36



## 1 DEFINIZIONI

<b>Affini</b>	I soggetti legati da un vincolo di affinità fino al 2° grado: sono inclusi i suoceri, figli del coniuge/convivente, nonni del coniuge, nipoti (figli di figli) del coniuge/convivente, cognati (fratelli e sorelle del coniuge/convivente).
<b>Amministratore Indipendente</b>	L'amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'articolo 2391 codice civile, in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della Banca.
<b>Assemblea</b>	Assemblea dei soci delle società del Gruppo Bancario.
<b>Attività di Rischio</b>	Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni. L'assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i Limiti Prudenziali riferiti al Capitale Ammissibile a livello consolidato del Gruppo Bancario.
<b>Banca o Capogruppo</b>	Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara Spa.
<b>Capitale Ammissibile</b>	L'aggregato definito dall'articolo 4.1 punto (71) del CRR come la somma del capitale di classe 1 e il capitale di classe 2 pari o inferiore a un terzo del capitale di classe 1.
<b>CdA</b>	L'organo amministrativo della Capogruppo e, disgiuntamente, l'organo amministrativo delle società controllate.
<b>CICR</b>	Comitato Interministeriale per il Credito e per il Risparmio.
<b>Controllo</b>	<p>Vi rientrano le fattispecie di cui all'articolo 23 TUB, all'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa quali ad esempio la possibilità di impedire l'adozione di tali decisioni attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei "quorum" richiesti per l'assunzione delle decisioni degli organi societari;</li> <li>b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a</li> </ul>

	<p>patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.</p> <p>Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p>
<b>CRR</b>	Regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.
<b>CS</b>	Collegio Sindacale.
<b>Esperto Indipendente Esterno</b>	<p>Persona fisica o giuridica individuata tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'operazione, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla natura dell'incarico conferito. L'indipendenza è valutata dal soggetto che conferisce l'incarico avendo riguardo, in particolare, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'esperto e <b>(i)</b> la Banca, <b>(ii)</b> i soggetti che controllano la Banca, le società eventualmente controllate alla Banca o le società soggette a comune controllo con la Banca, <b>(iii)</b> gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii); e <b>(iv)</b> la controparte dell'operazione.</p> <p>L'indipendenza è attestata da una dichiarazione che l'esperto rilascia in occasione dell'affidamento dell'incarico <sup>(1)</sup>.</p>
<b>Esponenti Aziendali</b>	I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende gli amministratori, i sindaci, il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
<b>FC</b>	Funzione Compliance.
<b>Funzione Proponente</b>	La funzione responsabile di analizzare l'operazione e di sottoporla all'approvazione dell'organo competente. Per l'individuazione della Funzione Proponente si fa riferimento a quanto stabilito nelle Politiche Interne della Banca.
<b>Funzione RM</b>	La Funzione di gestione dei rischi (accorpata nella

<sup>(1)</sup> Gli esperti scelti dagli Amministratori indipendenti non devono essere necessariamente diversi da quelli eventualmente nominati dalla Banca. Inoltre, le relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie su indicate possono essere considerate irrilevanti ai fini del giudizio di indipendenza, ferma la necessità di fornirne espressa motivazione.

	Direzione Rischi con la Funzione Compliance).
<b>Gruppo Bancario</b>	Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara, composto dalla Capogruppo, da Carife Sim Spa, da Commercio e Finanza Spa in AS e da Carife Sei Srl.
<b>IAS</b>	International Accounting Standard - Principi Contabili Internazionali.
<b>Influenza Notevole</b>	<p>Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il Controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;</li> <li>b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;</li> <li>c) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le Operazioni di Maggiore Rilevanza, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.</li> </ul> <p>L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p>
<b>Intermediari Vigilati</b>	Le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB, gli istituti di pagamento che fanno

	parte di un gruppo bancario e hanno un Patrimonio di Vigilanza individuale superiore al 2% del Patrimonio di Vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza.
<b>Joint Venture</b>	L'accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.
<b>Limiti Prudenziali</b>	I limiti prudenziali alle Attività di Rischio delle società del Gruppo Bancario verso Soggetti Collegati, previsti dalla tabella 1 sub paragrafo 3.1.1, riferiti al Capitale Ammissibile a livello consolidato e individuale.
<b>Operazioni di Importo Esiguo</b>	Sono le operazioni in cui il controvalore complessivo è pari o inferiore a 250.000 euro.
<b>Operazioni di Maggiore Rilevanza</b>	<p>Le operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto al Capitale Ammissibile è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato nell'Allegato A del Regolamento, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore".</p> <p>Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo" (cfr. <u>Allegato A</u> del Regolamento).</p> <p>In caso di operazioni (i) tra loro omogenee e oggetto di delibera-quadro o (ii) realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.</p>
<b>Operazioni di Minore Rilevanza</b>	Le Operazioni con Soggetti Collegati calcolate in via residuale, come differenza tra quelle di Maggiore Rilevanza e quelle di Importo Esiguo.
<b>Operazioni Ordinarie</b>	<p>Le operazioni di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati che hanno contestualmente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria del Gruppo Bancario, intesa come l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi delle società del Gruppo Bancario e le attività ad esse connesse ed in via esemplificativa configuranti uno o più dei seguenti servizi e attività:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) acquisizione e gestione dei beni e dei rapporti della Cassa di Risparmio di Ferrara in risoluzione con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni aziendali già svolte dalla predetta banca e di cedere a terzi tali beni e rapporti in attuazione del programma di risoluzione di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015, alla strategia e al profilo di rischio approvati dalla Banca</li> </ol> </li> </ul>

	<p>d'Italia ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 180/2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma;</li> <li>c) esercizio del credito sotto qualsiasi forma;</li> <li>d) altre attività finanziarie ai sensi dell'articolo 10 TUB, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del medesimo Testo Unico o che costituiscono servizi e attività di investimento ai sensi dell'articolo 1, comma 5, TUF;</li> </ul> <p>- sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o <i>standard</i>, intendendosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>i.</b> per condizioni di mercato: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;</li> <li>b) le condizioni relative alle operazioni poste in essere con i soggetti aggiudicatari di gare o di appalti indetti dal Gruppo Bancario per la realizzazione o la fornitura di beni e servizi;</li> <li>c) le condizioni relative alle operazioni rientranti nei servizi e attività di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, TUF, effettuate dal Gruppo Bancario per conto proprio o di terzi in mercati regolamentati o in altri sistemi di negoziazione italiani o esteri oppure a condizioni equivalenti a quelle applicate nei suddetti mercati;</li> </ul> </li> <li><b>ii.</b> per condizioni <i>standard</i>: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le condizioni basate su tariffe regolamentate o prezzi imposti per l'acquisizione o la fornitura di beni e servizi;</li> <li>b) le condizioni praticate a soggetti con cui il Gruppo Bancario sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo per l'acquisizione o la fornitura di beni e servizi.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Operazioni con Collegati</b></p> <p><b>Soggetti</b></p>	<p>Sono le transazioni con Soggetti Collegati che comportano assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.</p> <p>Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quelle effettuate tra componenti del Gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;</li> <li>- i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali</li> </ul>

	<p>conformi alla politica di remunerazione della Banca;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “<i>collateral</i>” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;</li> <li>- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni impartite dalla Banca d’Italia con finalità di stabilità, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo Bancario;</li> <li>- le operazioni nei confronti di soggetti rilevanti esclusivamente ai sensi dell’articolo 136 TUB.</li> </ul>
<b>Organo/i Competente/i</b>	L’/Gli organo/i competente/i secondo quanto previsto dallo statuto e dalle disposizioni in materia di deleghe operative della Banca tempo per tempo vigenti.
<b>Organo Deliberante</b>	Il CdA della Capogruppo e, disgiuntamente, l’organo amministrativo delle società controllate.
<b>Partecipante</b>	Chi detiene una partecipazione almeno pari al 10% del capitale o delle azioni con diritto di voto, chi esercita i diritti ad essa inerenti, nonché chi comunque detenga il Controllo, anche congiuntamente con altri, o sia in grado di esercitare un’Influenza Notevole. In base alla definizione di Controllo, rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti; in tal caso si considerano partecipanti sia il soggetto posto al vertice della catena di controllo sia quello che detiene direttamente la partecipazione. Non sono partecipanti le società fiduciarie che detengono partecipazioni per conto di terzi.
<b>Parti Correlate</b>	<p>I soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Capogruppo, con una società del Gruppo Bancario o un Intermediario Vigilato del Gruppo Bancario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l’Esponente Aziendale e il “personale più rilevante” identificato ai sensi delle specifiche disposizioni Banca d’Italia;</li> <li>b) il Partecipante;</li> <li>c) il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri;</li> <li>d) una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui una società del</li> </ul>

	Gruppo Bancario è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza Notevole.
<b>Parti Correlate non Finanziarie</b>	<p>Le Parti Correlate che esercitano in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della "Procedura in materia di partecipazioni in imprese finanziarie e non finanziarie".</p> <p>In particolare, si è in presenza di una Parte Correlata non Finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il Partecipante e una delle Parti Correlate di cui alle lettere c) e d) della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.</p>
<b>Patrimonio di Vigilanza</b>	L'aggregato definito dall'articolo 4.1 punto (118) del CRR come la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2.
<b>Politiche Interne</b>	Le politiche interne predisposte in ottemperanza al Provvedimento dalla Direzione Crediti e dalla Direzione Rischi, al fine di (i) assicurare il rispetto costante dei Limiti Prudenziali; (ii) prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati, come meglio precisato al successivo paragrafo 2.2.
<b>Provvedimento</b>	Provvedimento di Banca d'Italia contenuto nella Circolare n. 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche Titolo V, Cap. 5 - "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati".
<b>Soggetti Collegati</b>	L'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le società del Gruppo Bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato dalla Capogruppo per l'intero Gruppo Bancario.
<b>Soggetti Connessi</b>	<p>I soggetti di seguito indicati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata o su cui quest'ultima esercita un'Influenza Notevole;</li> <li>b) i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate alle lettere b) e c) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;</li> <li>c) gli Stretti Familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese anche costituite in forma non societaria sulle quali questi ultimi esercitano il</li> </ul>

	Controllo o un’Influenza Notevole.
<b>Soggetti Riferibili</b>	Con riferimento agli Esponenti Aziendali si considerano tali: a) le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate, in maniera diretta o indiretta, dall’Esponente Aziendale; b) gli Stretti Familiari dell’Esponente Aziendale, le società e le imprese da essi controllate.
<b>Stretti Familiari</b>	I parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli e le persone a carico di quest’ultima del coniuge o del convivente.
<b>TUB</b>	Testo Unico Bancario (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).
<b>TUF</b>	Testo Unico Finanziario (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).
<b>USG</b>	Ufficio Segreteria Generale.

## 2 PREMESSA GENERALE

Gli aspetti strettamente operativi da svolgere per l'applicazione del presente "Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati e soggetti ex art. 136 TUB" (il "**Regolamento**"), nonché le procedure informatiche da utilizzare a supporto delle attività complesse, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nelle Politiche Interne. In particolare, il Gruppo Bancario si è dotato di apposite disposizioni operative per la raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini della individuazione dei Soggetti Collegati e dei soggetti individuati dall'articolo 136 TUB.

Il Regolamento e le Politiche Interne sono approvati e rivisti integralmente almeno ogni 3 anni, ovvero ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità, secondo le modalità tempo per tempo previste dalle vigenti disposizioni in materia, tenendo anche conto:

- delle eventuali variazioni legislative e regolamentari intervenute;
- della prassi applicativa;
- di eventuali variazioni della struttura organizzativa della Banca;
- di eventuali modifiche del Regolamento e / o delle Politiche Interne, a seconda del caso.

Con cadenza annuale viene richiesto ai soggetti interessati di aggiornare le informazioni sulle posizioni a loro riferibili.

Il presente Regolamento si applica:

- a) su base individuale, alle società del Gruppo Bancario;
- b) su base consolidata, all'intero Gruppo Bancario.

### **2.1 Normativa di riferimento**

La presente disciplina è pienamente coerente con i principi e con le prescrizioni contenute ne:

- Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riferimento a
  - a) articolo 53, comma 1, lettere b) e d), per il quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere

generale sul contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nonché sull'organizzazione amministrativa e contabile ed i controlli interni;

- b) articolo 53, comma 4, in base al quale la Banca d'Italia disciplina, in conformità delle deliberazioni del CICR, condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di Attività di Rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle Attività di Rischio;
  - c) articolo 53, comma 4-*ter*, per il quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione;
  - d) articolo 53, comma 4-*quater*, secondo cui la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
  - e) articolo 67, comma 1, lett. b) e d), in base al quale la Banca d'Italia, in conformità alle disposizioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - f) articolo 136, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra società del gruppo bancario, con gli esponenti della banca e delle società del gruppo nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate;
- Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 1, 4, 4-*ter* e 4-*quater*, e 67 TUB;

- Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 – 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 Titolo V, capitolo 5 in materia di “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”;
- Istruzioni di Vigilanza per le banche, Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo II, capitolo 3 sez. II in materia di obbligazioni degli Esponenti Aziendali;
- Disposizioni di Vigilanza per le banche, Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013;
- Codice Civile: articolo 2391, in materia di interessi degli amministratori;
- Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Banca;
- Principio contabile internazionale n. 24 – Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate – Regolamento UE n. 632/2010 del 19 luglio 2010, “Adozione dello IAS 24 – Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate – rivisto”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 186 del 20 luglio 2010 (di seguito “**IAS 24**”).

## **2.2 Politiche interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati**

Le Politiche Interne:

- individuano, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie del Gruppo Bancario, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di Attività di Rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse;
- stabiliscono livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo Bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto al Capitale Ammissibile, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati;
- istituiscono e disciplinano processi organizzativi atti ad identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e a individuare e quantificare

le relative transazioni in ogni fase del rapporto;

- istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle Politiche Interne.

In tale contesto, la Funzione RM cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle Politiche Interne.

Le società del Gruppo Bancario recepiscono il documento sulle Politiche Interne come approvato dalla Capogruppo.

### **3 LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO**

#### ***3.1 Limiti Prudenziali per le Società appartenenti al Gruppo Bancario***

##### **3.1.1 Limiti per le Società appartenenti al Gruppo Bancario**

Le Attività di Rischio del Gruppo Bancario devono essere contenute entro i limiti quantitativi di seguito indicati, calcolati in rapporto al Capitale Ammissibile a livello consolidato.

I limiti quantitativi cui sono sottoposte le Attività di Rischio verso le diverse categorie di Soggetti Collegati sono i seguenti:

- Attività di Rischio verso una Parte Correlata non Finanziaria e i relativi Soggetti Connessi
  - a) 5% per le Parti Correlate costituite da Esponenti Aziendali oppure da Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole;
  - b) 7,5% per le Parti Correlate costituite da Partecipanti diversi da quelli di cui al precedente punto a), oppure da soggetti - diversi dai Partecipanti - in grado da soli di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
  - c) 15% negli altri casi;
- Attività di Rischio verso una Parte Correlata e i relativi Soggetti Connessi

- a) 5% per le Parti Correlate costituite da Esponenti Aziendali;
- b) 7,5% per le Parti Correlate costituite da Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un’Influenza Notevole;
- c) 10% per le Parti Correlate costituite da Partecipanti diversi da quelli di cui al precedente punto b), oppure da soggetti - diversi dai Partecipanti - in grado da soli di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- d) 20% negli altri casi.

Se tra il Gruppo Bancario e una determinata Parte Correlata intercorre una pluralità di rapporti comportanti l’applicazione di Limiti Prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Nel rispetto dei suddetti limiti quantitativi del Gruppo Bancario, ciascuna società del Gruppo Bancario può assumere Attività di Rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati, indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte Correlata, entro il limite del 20% del Capitale Ammissibile. Per il calcolo del limite individuale le società del Gruppo Bancario considerano le proprie Attività di Rischio verso l’insieme dei Soggetti Collegati individuato a livello di Gruppo Bancario.

Fermo restando quanto sopra, la totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro il limite del 25% del Capitale Ammissibile a livello consolidato, da intendersi quale misura massima delle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo Bancario.

Tabella 1 - Limiti prudenziali alle Attività di Rischio delle società del Gruppo Bancario verso Soggetti Collegati

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
<b>Limiti</b>	5%	Parti correlate non finanziarie		

<b>consolidati</b>		5%	7,50%	15%
	Altre parti correlate			
		7,50%	10%	20%
<b>Limite individuale</b>	20%			

### 3.1.2 Modalità di calcolo delle attività di rischio verso Soggetti Collegati

Le Attività di Rischio del Gruppo Bancario sono rappresentate dalle “esposizione” come definite dalle disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di “grandi esposizioni” (cfr. articoli 387-403 del CRR). Esse configurano pertanto l’insieme delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti dei Soggetti Collegati computate secondo i regolamenti aziendali dei processi per la misurazione del rischio di credito, del rischio di controparte e del rischio di cartolarizzazione nonché del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito.

Alle Attività di Rischio anzidette si applicano, conformemente alle richiamate disposizioni di vigilanza prudenziale sulle “grandi esposizioni”, i pertinenti fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione dei rischi.

In sintesi, per l’applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a) individuare le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati da sottoporre ai prescritti limiti quantitativi;
- b) verificare le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione dei rischi;
- c) applicare i pertinenti fattori di ponderazione.

### 3.1.3 Esclusioni

Ai fini del Regolamento, non sono incluse nelle Attività di Rischio soggette ai Limiti Prudenziali:

- a) le partecipazioni;

- b) le altre attività dedotte dal Patrimonio di Vigilanza;
- c) le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi;
- d) le Attività di Rischio connesse con operazioni tra società del Gruppo Bancario.

### **3.1.4 Casi di superamento**

Il rispetto dei Limiti Prudenziali alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati è assicurato in via continuativa. Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Capogruppo (es. la Parte Correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, la Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal CdA, sentito il CS. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società controllata, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi. La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

## **3.2 Processi deliberativi**

### **3.2.1 Organi di governance e presidi alternativi**

#### **A. Amministratore Indipendente**

All'Amministratore Indipendente spetta:

- a) la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti (ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione) sulla complessiva idoneità della Procedura e dei successivi aggiornamenti a raggiungere gli obiettivi

della normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo applicabile. Tale parere si affianca a quello analogo richiesto all'organo con funzione di controllo;

- b) la formulazione di pareri preventivi e motivati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 3.2.3 *sub* 3.2.3D, 3.2.3E ed F;
- c) nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati/Parti Correlate, il coinvolgimento nella fase delle trattative e nella fase istruttoria secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 3.2.2;
- d) il monitoraggio, anche al fine di rilevare eventuali interventi correttivi, delle operazioni con Parti Correlate/Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca, diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo, per le quali sono state applicate le esclusioni facoltative previste dalle Procedure (i.e. Operazioni Ordinarie e Urgenti).

Nel rilascio dei pareri l'Amministratore Indipendente, a spese della Banca, ove ne ravvisi l'opportunità, motivandolo, può farsi assistere da uno o più Esperti Indipendenti Esterni.

Il parere dell'Amministratore Indipendente è considerato:

- e) favorevole, quando esprime l'integrale condivisione dell'operazione;
- f) favorevole ma condizionato, quando l'integrale condivisione dell'operazione risulta subordinata all'accoglimento di determinati rilievi espressamente formulati all'interno del medesimo parere. In questo caso, ove si tratti di un'Operazione di Maggiore Rilevanza, fermo quanto previsto nel successivo paragrafo 3.2.3 lett. A circa la necessità di chiedere anche il parere del CS, gli Organi Competenti possono procedere all'approvazione dell'operazione, senza la necessità del rilascio di un nuovo parere, solo a condizione che il parere del CS sia favorevole o favorevole ma condizionato e, in tale ultimo caso, tutti i suddetti rilievi (rilievi uguali, ulteriori o diversi da quelli di cui al parere dell'Amministratore Indipendente) siano recepiti in sede di conclusione o esecuzione dell'operazione;
- g) negativo, quando contiene rilievi anche solo su di un singolo aspetto dell'operazione, salvo che il medesimo parere rechi un'espressa, diversa

indicazione in senso favorevole al compimento dell'operazione. In quest'ultimo caso il parere deve esporre le ragioni per le quali si ritiene che i predetti rilievi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni e gli Organi Competenti possono procedere all'approvazione dell'operazione, senza la necessità del rilascio di un nuovo parere. In caso di parere negativo, fermo quanto previsto nel successivo paragrafo 3.2.3 lett. A circa la necessità del parere anche del CS, ove si tratti di un'Operazione di Maggiore Rilevanza (i) nel caso in cui anche il parere del CS sia negativo, si determina l'interruzione del processo deliberativo; (ii) nel caso in cui il parere del CS sia favorevole ma condizionato, gli Organi Competenti possono procedere all'approvazione dell'operazione solo a condizione che i suddetti rilievi siano recepiti in sede di conclusione o esecuzione dell'operazione.

## **B. Collegio Sindacale**

Al Collegio Sindacale spetta:

- a) la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti (ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione) sulla complessiva idoneità della Procedura e dei successivi aggiornamenti a raggiungere gli obiettivi della normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo applicabile. Tale parere si affianca a quello analogo richiesto all'Amministratore Indipendente;
- b) nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la formulazione di pareri preventivi e motivati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 3.2.3 *sub* 0.

Nel rilascio dei pareri, a spese della Banca, ove ne ravvisi l'opportunità, motivandolo, il Collegio Sindacale può farsi assistere da uno o più Esperti Indipendenti Esterni. Con riguardo ai pareri eventualmente rilasciati dal Collegio Sindacale trova applicazione *mutatis mutandis* quanto previsto dal precedente paragrafo A, lettere e), f) e g).

### **C. Presidi equivalenti**

Qualora l'Amministratore Indipendente sia controparte dell'operazione oggetto di valutazione ovvero sia soggetto correlato o collegato alla medesima o comunque abbia un interesse ex art. 2391 c.c. deve darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e trovano applicazione, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- a) il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale;
- b) nel caso di cui il presidio che precede non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato da un Esperto Indipendente Esterno nominato dal Consiglio di Amministrazione, di cui il Consiglio stesso accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

#### **3.2.2 Fase pre-deliberativa**

In presenza di operazioni delle società del Gruppo Bancario che comportano Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione, la Funzione Proponente verifica preliminarmente che

- a) la controparte dell'operazione sia un Soggetto Collegato;
- b) le operazioni con Attività di Rischio nei confronti di Soggetti Collegati siano contenute entro i Limiti Prudenziali;
- c) l'operazione non rientri tra i casi di esclusione previsti dal paragrafo 3.1.3 ovvero tra le operazioni esenti sub paragrafo 3.6.

Nel caso in cui l'operazione soddisfi contemporaneamente i criteri sopra evidenziati, la Funzione Proponente elabora una proposta da presentare all'Organo Deliberante che

- d) indichi le Parti Correlate coinvolte, la natura della correlazione e, ove conosciute, la natura e la portata degli interessi di tali parti nell'operazione;
- e) evidenzi, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione;
- f) descriva le caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;

- g) indichi le motivazioni economiche e la convenienza per la società dell'operazione;
- h) specifichi la modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari;
- i) motivi adeguatamente, attraverso oggettivi elementi di riscontro, le eventuali dichiarazioni secondo cui le condizioni economiche dell'operazione sarebbero equivalenti a quelle di mercato o standard;
- j) fornisca gli indici di rilevanza applicabili all'operazione e sia altresì indicato se l'operazione medesima, in base alla tipologia di appartenenza, superi o meno la soglia di maggiore rilevanza ritenuta significativa;
- k) illustri gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione; sia indicato l'organo competente a deliberare l'operazione.

La proposta di deliberazione viene inviata all'USG, all'indirizzo e-mail [segreteria.generale@carife.it](mailto:segreteria.generale@carife.it), specificando che “trattasi di Operazione con Parte Correlata soggetta al presente Regolamento” e indicando chiaramente quale sia l'Organo Competente.

Tale proposta può contenere integrazioni e approfondimenti per i diversi profili anche da parte delle altre Funzioni interne coinvolte.

L'USG, ricevuta dalla Funzione Proponente la proposta di deliberazione avente a oggetto l'operazione con Parte Correlata, la inoltra tramite e-mail, con congruo anticipo, all'Amministratore Indipendente.

L'Amministratore Indipendente rappresenta le carenze eventualmente riscontrate al CdA.

Qualora in ragione della tipologia dell'operazione si rendesse necessario fornire ulteriori informazioni, dati e documenti a supporto, l'USG coordinerà le necessarie attività per il recupero e l'invio di tale documentazione da parte della Funzione Proponente.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, l'Amministratore Indipendente è coinvolto nella fase delle trattative e dell'istruttoria dell'operazione attraverso la ricezione da parte della Funzione Proponente di informazioni complete e

tempestive e con facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni all'organo delegato e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

### **3.2.3 Fase Deliberativa**

#### **A. Operazioni di Maggiore Rilevanza della Capogruppo**

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza rientrano nell'esclusiva competenza del CdA, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscano la competenza all'Assemblea.

Esse sono deliberate, previo motivato parere dell'Amministratore Indipendente sull'interesse della Banca al compimento della stessa nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni.

In caso di parere negativo o favorevole ma condizionato, la Funzione Proponente richiede un parere preventivo al CS - cui l'USG deve rendere congrua informativa - il quale redige il proprio parere secondo le regole sopra indicate.

I pareri rilasciati dall'Amministratore Indipendente e dal CS (corredati dai pareri degli Esperti Indipendenti Esterni, ove nominati) sono raccolti a cura dell'USG e allegati alle proposte di deliberazione delle Operazioni con Soggetti Collegati cui detti pareri si riferiscono.

Le deliberazioni del CdA devono essere congruamente motivate in relazione all'opportunità, alla convenienza economica dell'operazione, nonché al rispetto dei Limiti Prudenziali nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Devono essere rese note le ragioni di eventuali scostamenti rispetto alle condizioni standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera del CdA.

#### **B. Operazioni di Minore Rilevanza della Capogruppo**

Le Operazioni di Minore Rilevanza della Capogruppo sono deliberate dagli Organi Competenti i quali valutano l'interesse della Banca al compimento dell'operazione, la convenienza, la correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché il rispetto dei Limiti Prudenziali alle Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

L'Amministratore Indipendente esprime parere motivato sull'interesse della Banca al compimento della stessa nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi, l'organo competente, ove decida di dare comunque seguito all'Operazione di Minore Rilevanza, nella propria delibera dovrà fornire *(i)* analitica motivazione delle ragioni per cui questa viene comunque assunta; nonché *(ii)* puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'Amministratore Indipendente.

La delibera deve in ogni caso fornire adeguata motivazione circa l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca nonché il rispetto dei Limiti Prudenziali. Devono essere rese note le ragioni di eventuali scostamenti rispetto alle condizioni standard o di mercato, elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

#### **C. Operazioni del Gruppo Bancario**

Ogni società del Gruppo Bancario, ha l'obbligo, nel caso di operazioni rientranti nel Regolamento, di acquisire, al fine di assicurare il rispetto dei Limiti Prudenziali previsti su base consolidata, il parere preventivo della Capogruppo a concludere l'operazione e fornire alla Capogruppo le informazioni relative alle esposizioni su Attività di Rischio verso i Soggetti Collegati.

#### **D. Delibere-quadro**

E' facoltà esclusiva del CdA adottare delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Soggetti Collegati, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

Per l'assunzione delle delibere-quadro devono essere rispettate regole conformi alle disposizioni previste per ogni singola operazione di cui ai paragrafi precedenti.

Ai fini dell'individuazione delle procedure applicabili si tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto delle delibere, cumulativamente considerate.

Le delibere-quadro devono avere le seguenti caratteristiche essenziali:

- non possono coprire un periodo superiore ad un anno solare;
- devono riferirsi ad operazioni sufficientemente determinate;
- devono riportare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare;
- devono riportare la convenienza delle condizioni previste e l'interesse al compimento delle operazioni.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro:

- non si applicano le previsioni di cui al presente paragrafo 3.2 concernenti le modalità di istruttoria ed approvazione delle operazioni;
- devono comunque essere oggetto di verifica ai fini del rispetto dei Limiti Prudenziali.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa si applicano le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con Soggetti Collegati.

#### **E. Operazioni di competenza dell'Assemblea**

Se un'operazione è, per legge o per statuto, rimessa alla competenza deliberativa dell'Assemblea, le regole previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che gli Organi Competenti presentano all'Assemblea.

### **3.3 *Flussi Informativi***

Tramite l'USG della Capogruppo o la corrispondente funzione per le altre società del Gruppo Bancario viene fornita un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati concluse e sulle loro principali caratteristiche, con autonoma evidenza delle posizioni rilevanti anche ex art. 136 TUB, nei termini e nei confronti dei soggetti di seguito indicati:

#### **A. Informativa trimestrale**

*Operazioni di Maggiore Rilevanza*

Informativa all'Amministratore Indipendente, al CdA e al CS.

*Operazioni di Minore Rilevanza e Operazioni Urgenti*

Informativa all'Amministratore Indipendente, al CdA e al CS, fermo restando che le operazioni urgenti sono singolarmente comunicate all'Amministratore Indipendente, al CdA (quest'ultimo nel caso in cui non sia l'Organo Competente) e al CS anche alla prima occasione utile.

*Operazioni con o tra Controllate o Collegate quando vi siano interessi significativi di altri Soggetti Collegati*

Flussi informativi di tipo aggregato, idonei a consentire un adeguato monitoraggio verso CdA, Amministratore Indipendente e CS.

Fermo quanto precede: *(i)* le Operazioni di Maggiore Rilevanza per le quali si è interrotto il processo deliberativo per effetto del parere negativo o favorevole ma con rilievi dell'Amministratore Indipendente e/o il CS sono singolarmente comunicate all'Amministratore Indipendente e/o al CS anche entro 5 (cinque) giorni successivi al rilascio del parere in questione, *(ii)* le Operazioni di Minore Rilevanza sulle quali l'Amministratore Indipendente e/o il CS abbiano espresso parere negativo o favorevole ma con rilievi sono singolarmente comunicate all'Amministratore Indipendente e/o al CS e al CdA (quest'ultimo nel caso in cui non sia l'Organo Competente a deliberare) anche entro 5 (cinque) giorni successivi al rilascio del parere in questione (sia nel caso in cui si sia interrotto il processo deliberativo, sia nel caso in cui l'Organo Competente abbia comunque deciso di dar seguito all'operazione).

**B. Informativa annuale**

*Operazioni Ordinarie*

Flussi informativi di tipo aggregato, idonei a consentire un adeguato monitoraggio anche ai fini di eventuali interventi correttivi verso CdA, Amministratore Indipendente e CS.

*Operazioni con o tra Controllate o Collegate quando non vi siano interessi significativi di altri Soggetti Collegati*

Flussi informativi di tipo aggregato, idonei a consentire un adeguato monitoraggio verso CdA, Amministratore Indipendente e CS.

*Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza sulle quali l'Amministratore*

*Indipendente e il CS hanno reso parere negativo o condizionato*

Informativa - con autonoma evidenza di ciascuna operazione - nei confronti dell'Assemblea.

*Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalle società controllate dalla Capogruppo*

Informativa al CdA della Capogruppo di tipo aggregato per tutte le tipologie di operazioni interessate.

### **3.4 Segnalazioni di Vigilanza a Banca d'Italia**

Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale. La segnalazione è effettuata a livello consolidato e a livello individuale per le singole società del Gruppo Bancario, dal Servizio Segnalazioni della Capogruppo.

Per le concrete modalità operative declinate per il Gruppo Bancario si rimanda alle relative Politiche Interne in materia.

### **3.5 Verifica rispetto procedure deliberative**

Il rispetto delle procedure deliberative sopra definite è verificato dalla FC.

La FC produce con cadenza semestrale una relazione che viene sottoposta al CdA, all'Amministratore Indipendente e al CS, avente ad oggetto sia l'esistenza e l'affidabilità delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalle Politiche Interne, che le attività effettuate e le eventuali criticità di tipo formale riscontrate, per tipologia di operazione, con evidenza dei controlli effettuati.

### **3.6 Operazioni esenti e deroghe alla disciplina in materia di procedure deliberative**

Alle seguenti categorie di Operazioni con Soggetti Collegati non si applicano i criteri e le procedure previsti nei precedenti paragrafi, subordinatamente al rispetto delle eventuali specifiche condizioni indicate di seguito:

*Operazioni di Importo Esiguo*

*Operazioni Urgenti*

Ove praticabile ai sensi di legge (es. al di fuori dei casi di cui all'art. 136 TUB), nei casi di urgenza ed ove ciò sia previsto dallo statuto della banca, le Operazioni con Soggetti Collegati che non siano attribuite alla competenza dell'Assemblea della Banca dalla legge o dallo statuto medesimo possono essere concluse dall'Organo Competente in deroga a quanto disposto nei precedenti a condizione che:

- a) ove si tratti di operazioni che ricadono nelle competenze dell'Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento delle operazioni stesse, e viceversa;
- b) in ogni caso siano preventivamente informati delle ragioni di urgenza l'Amministratore Indipendente e il Collegio Sindacale.

Ove uno o più di detti organi non ritengano sussistente il carattere di urgenza ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea, salvo che l'Organo Competente sia una delle altre funzioni aziendali. In tale ultimo caso, sarà sufficiente fornire un flusso informativo di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio anche ai fini di eventuali interventi correttivi dell'Amministratore Indipendente e del CS.

#### *Operazioni Ordinarie*

Tali operazioni sono deliberate dagli organi competenti secondo quanto previsto dallo statuto e dalle disposizioni in materia di deleghe operative tempo per tempo vigenti, avendo cura che:

- a) la delibera di approvazione di una operazione "ordinaria" contenga elementi che comprovino, in riferimento ai criteri formalizzati in via preventiva dalle società del Gruppo Bancario, la natura ordinaria dell'operazione, l'oggettività delle condizioni, la semplicità dello schema economico contrattuale, la dimensione, la natura di controparte, la tempistica e tutte le eventuali ulteriori considerazioni ritenute opportune per la valutazione dell'operazione;
- b) siano garantiti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, come previsto nel Regolamento *sub* paragrafo 3.3, idonei a consentire un adeguato

monitoraggio su queste operazioni, anche da parte degli Amministratori Indipendenti ai fini di eventuali interventi correttivi.

La documentazione comprovante la classificazione di “ordinarietà” dell’operazione deve essere allegata alla delibera cui si riferisce e archiviata a cura della Funzione Proponente.

Qualora la Funzione Proponente ritenga che la natura di “ordinarietà” dell’operazione sia controversa, la relativa valutazione deve essere rimessa dalla Funzione Proponente all’Amministratore Indipendente.

*Operazioni concluse con o tra Società Controllate ovvero operazioni con società sottoposte ad Influenza Notevole appartenenti o meno al Gruppo Bancario*

A tali operazioni non si applicano i criteri e le procedure previsti nei precedenti paragrafi a condizione che le stesse operazioni siano ordinarie e concluse a condizioni di mercato, ovvero quando nell’operazione non vi siano “significativi interessi” di altri Soggetti Collegati.

Ai fini della individuazione di tali interessi, non si considerano in ogni caso “significativi”:

- a) quelli derivanti dalla mera condivisione fra le società del Gruppo Bancario di uno o più Esponenti Aziendali;
- b) quelli derivanti dalla semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata / collegata / Joint Venture, da parte di altre società controllate dalla Banca o ad essa collegate.

A mero titolo esemplificativo si ritiene che possano sussistere “interessi significativi”, qualora:

- (i) le società del Gruppo Bancario coinvolte nell’operazione condividano Esponenti Aziendali che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o, comunque, di remunerazioni variabili, dipendenti in misura significativa dai risultati conseguiti dalle società controllate / collegate / Joint Venture con cui l’operazione è svolta. Tale significatività viene valutata in base al peso che assume l’eventuale remunerazione dipendente dall’andamento della controllata rispetto alla remunerazione complessiva dell’Esponente Aziendale (consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche);

- (ii) un esponente delle società del Gruppo Bancario coinvolte detenga una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale delle stesse;
- (iii) un Soggetto Connesso abbia un interesse tale da indurre un terzo, indipendente e consapevole, a ritenere l'operazione stessa contraria ai principi di correttezza sostanziale e procedurale. Ad esempio, possono essere considerati gli eventuali rapporti patrimoniali esistenti tra le società controllate o collegate da un lato e altre parti correlate dall'altro (es. esistenza di un credito significativo nei confronti di una controllata in capo ad un dirigente con responsabilità strategiche della Banca).

In tali casi non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti nel presente Regolamento, dovendo tuttavia essere garantiti i flussi informativi, almeno di tipo aggregato.

#### **4 OPERAZIONI CON ESPONENTI EX ART. 136 TUB**

##### ***4.1 Perimetro soggettivo***

L'art. 136 del TUB si applica alle obbligazioni degli Esponenti Aziendali e ai Soggetti Riferibili "di qualsiasi natura", finanziarie e non finanziarie, nelle quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l'interesse della Banca che la norma intende evitare.

Più precisamente, l'articolo 136 TUB comprende le obbligazioni contratte

- a) direttamente, ossia le obbligazioni di qualsiasi natura poste in essere dall'Esponente Aziendale presso la Banca dove ricopre la funzione;
- b) indirettamente, ossia le obbligazioni, che pur se formalmente riferite ad un soggetto diverso dall'Esponente aziendale (sia esso persona fisica o giuridica), di fatto vengono ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

In relazione a quest'ultima fattispecie, vi rientrano i casi un cui

- l'obbligazione è stata contratta per il tramite di persona giuridica soggetta a Controllo da parte dell'Esponente Aziendale;
- l'obbligazione venga contratta per interposta persona fisica: ossia per il tramite di soggetti individuati nel coniuge, sia esso in regime di comunione o separazione dei beni, e nei rispettivi figli a carico, nonché le

società e le imprese da questi controllate.

Non sono riconducibili all'articolo 136 TUB i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi; le operazioni di pronti contro termine; l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza) resi agli Esponenti Aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti.

#### **4.2 Iter deliberativo**

Le operazioni poste in essere dai soggetti individuati all'art. 136 TUB, di cui al paragrafo che precede, sono deliberate dal CdA con le formalità previste dalla citata norma.

In particolare, la deliberazione deve essere assunta con il voto unanime dei membri presenti del CdA e con l'approvazione di tutti i componenti del CS. L'Esponente Aziendale interessato alla delibera deve astenersi; nel caso in cui il CS non sia presente al completo alla deliberazione del CdA, l'USG cura l'acquisizione del voto favorevole da parte dei sindaci assenti.

È facoltà del CdA delegare, ai sensi dell'art 136 TUB, l'approvazione delle operazioni di cui al paragrafo 4.1 nel rispetto delle modalità indicate nel presente paragrafo.

#### **4.3 Operazioni con Soggetti Rilevanti ex articolo 136 TUB che ricadono anche nella disciplina dei Soggetti Collegati**

In aggiunta alle formalità previste al paragrafo 4.2, le operazioni poste in essere con i soggetti individuati all'art. 136 TUB rientranti nel perimetro di applicazione della disciplina relativa ai Soggetti Collegati sono altresì soggette al Provvedimento, ivi incluse le disposizioni riguardanti:

- il coinvolgimento dell'Amministratore Indipendente nella fase pre-deliberativa (cfr. in particolare paragrafo 3.2.2);
- l'obbligo di adeguata motivazione in merito alla opportunità ed alla convenienza economica dell'operazione nonché alle ragioni di eventuali scostamenti rispetto alle condizioni standard o di mercato (elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera);

- il coinvolgimento dell'Amministratore Indipendente della Capogruppo nelle trattative e nella fase istruttoria, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, con facoltà per lo stesso di richiedere informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni.

## **5 CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E DEI SOGGETTI INDIVIDUATI EX ARTICOLO 136 TUB**

Il corretto svolgimento dei controlli previsti dal Regolamento presuppone il censimento ed il costante aggiornamento delle informazioni anagrafiche relative ai Soggetti Collegati ed ai soggetti individuati all'articolo 136 TUB. A tal fine, tali soggetti vengono censiti nell'anagrafe generale della Capogruppo, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti, evidenziando inoltre la natura del legame che intercorre tra il soggetto e il Gruppo Bancario. La Capogruppo censisce altresì le persone Affini alle Parti Correlate, tenendo tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Il censimento e il relativo aggiornamento delle informazioni relative al corredo anagrafico dei Soggetti Collegati ed dei soggetti individuati all'articolo 136 TUB, avviene a cura di diverse strutture della Capogruppo, sulla base di predefiniti perimetri di competenza, come specificato nelle Politiche Interne dalla Banca.

Le strutture incaricate della rilevazione si avvalgono delle autocertificazioni e comunicazioni rese dalle controparti stesse e delle informazioni disponibili nelle evidenze aziendali.

In particolare, per quanto riguarda l'acquisizione delle informazioni relative agli Esponenti Aziendali, la frequenza di acquisizione ed aggiornamento delle autocertificazioni è annuale, fermo restando che i Soggetti Collegati e i soggetti individuati ex articolo 136 TUB sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca le circostanze sopravvenute che possono comportare modifiche del perimetro soggettivo a loro riferibile.

I Soggetti Collegati e gli altri soggetti individuati ex articolo 136 TUB cooperano con la Capogruppo al fine di consentire un censimento corretto e completo delle posizioni loro riconducibili, rilevanti per le varie normative contemplate nel

Regolamento.

E' altresì dovere dei suddetti soggetti comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

Stante la rilevanza per tutte le società del Gruppo Bancario del perimetro soggettivo di applicazione delle disposizioni del Regolamento, l'elenco dei soggetti censiti dalla Capogruppo viene messo a disposizione di tutte le società del Gruppo Bancario secondo quanto specificato dalle Politiche Interne.

## Allegato A

### **METODOLOGIE DI CALCOLO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE "OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA"**

**Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il Capitale Ammissibile tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

**Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

(ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.